

## DIRITTO DI FAMIGLIA

L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA (Diritto prevalentemente non patrimoniale)  
L'assetto sociale e normativo della famiglia non è universale e immutabile

incidono sulla regolamentazione della famiglia:  
cultura, morale, costume, tecnologia

I coniugi nell'ambito della propria sfera personale possono agire autonomamente (Carbonnier)  
La famiglia è come un'isola che il diritto può solo lambire (Jemolo)  
Come se esistesse immunità nel focolaio Domenico (Rescigno)  
-> posizioni superate, il diritto privato non entra all'interno della famiglia

### FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE:

**ART 29 (matrimonio)**: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come **società naturale fondata sul matrimonio**. Il matrimonio è ordinato sull'**uguaglianza morale e giuridica dei coniugi**, con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare.

**ART 30 (famiglia)**: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità

(**Art. 144 c.c. ante riforma (Potestà maritale)**). Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza. -> inizialmente non era chiaro il significato delle norme costituzionali)

### PRINCIPALI RIFORME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

- Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Introduzione del divorzio (successiva riforma nel 1987), al di fuori del codice civile
- Legge 19 maggio 1975, n. 151 Riforma del diritto di famiglia (superamento dell'assetto gerarchico e autoritario della famiglia delineato dal codice), ha avvicinato il tessuto normativo alle esigenze sociali cercando di parificare il più possibile i coniugi (es. comunione dei beni)
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40 Procreazione medicalmente assistita
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Affidamento condiviso
- Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Eliminazione distinzione figli naturali/ figli legittimi
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 Unioni civili dello stesso sesso

Negli ultimi anni le evoluzioni sono state anche promosse sulla base di soluzioni accolte a livello europeo

**FAMIGLIA LEGITTIMA**: si costituisce per effetto del compimento di uno specifico atto disciplinato dalla legge (unione civile/matrimonio)

**FAMIGLIA DI FATTO**: costituita da persone che non sono legate da un vincolo riconosciuto dalla legge, parziale riconoscimento con la legge 20 maggio 2016, tutela riconosciuta ai sensi dell'art 2 cost come 'formazione sociale'. Situazione di mero fatto

### MATRIMONIO

Nell'ordinamento italiano il matrimonio assume rilievo sia dal punto di vista religioso, sia dal punto di vista dell'ordinamento giuridico dello stato

**MATRIMONIO CONCORDATARIO**: si applicano allo stesso tempo nome del regime civilistico e norme del codice canonico (ipotesi di invalidità particolari), vincolo dal punto di vista religioso indissolubile anche dopo il divorzio

-matrimonio come ATTO vs come RAPPORTO (non c'è rapporto obbligatorio, sono obblighi e doveri reciproci non obbligazioni)

-comunione di vita **materiale e spirituale** tra i coniugi (assistenza materiale e psicologica)

-dal matrimonio scaturiscono una serie di **obblighi e diritti reciproci**

-il matrimonio costituisce il presupposto di ulteriori situazioni giuridiche (successione, proprietà)

-il vincolo **non** è più **indissolubile**, ma non è **disponibile** (non può essere derogato se non per il regime patrimoniale) e è di **durata indeterminata**  
-diverse modalità di celebrazione

### PROMESSA DI MATRIMONIO

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento (art 79 c.c.)

-**restituzione dei doni** fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (art 80)

-la **promessa di matrimonio**, fatta vicendevolmente per **atto pubblico** o per **scrittura privata**, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla **risarcire il danno** cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa della promessa (art 81)

### CAPACITA E IMPEDIMENTI

Per contrarre matrimonio occorre che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di sposarsi e che non sussistano impedimenti

#### Capacità:

-libertà di stato (celibe) (art 86 cc)

-età minima (18, ma possibile autorizzazione del giudice ai 16 anni-minore emancipato) (art 84 cc)

-capacità legale di agire e di intendere e volere (art 85 cc)

-assenza del rischio di commixtio sanguinis (che il figlio che nasce dal matrimonio non sia davvero figlio del padre) (art 89 cc)

#### Impedimenti:

-Relativi a rapporti di parentela e di affinità, nonché ai casi di adozione (in linea retta parenti non possono sposarsi, ci sono dei limiti per parentela collaterale, possibile matrimonio tra cugini) (art 86 cc)

-condanna per omicidio (art 88)

### PUBBLICAZIONE E CELEBRAZIONE

-La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile (art 93)

-il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella **casa comunale** davanti all'**ufficiale dello stato civile** al quale fu fatta richiesta di pubblicazione (art 106 cc) (matrimonio comune)

-nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di **due testimoni**, anche se parenti, da **lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 147**; Riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio (art 107)

-art 108: inopponibilità di termini e condizioni

-art 111: in limitati casi è ammesso il matrimonio per procura (militare\soffitto all'estero, procuratore agisce come mero nuncius)

### INVALIDITA MATRIMONIALI

Disciplina speciale che non si adegua alle categorie di nullità e annullamento previste nella parte sul contratto in generale, sussistono ipotesi di **invalidità assolute, relative, insanabili e sanabili** (es attraverso convenienza dei coniugi)

#### Insanabili

-assenza di libertà di stato, parentela, delitto..(art 117)

-minore età (art 117)

-interdizione giudiziale (art 119)

#### Sanabili

-incapacità di intendere e volere (art 120 c.c) (coabitazione per un anno sana)

-violenza ed errore (art 122 cc) (coabitazione per un anno sana)

SIMULAZIONE: Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti (art 123 cc) -> 1 anno dalla celebrazione\coabitazione sana

## IL MATRIMONIO PUTATIVO (nullità)

Dall'invalidità potrebbero scaturire effetti eccessivamente gravosi per i coniugi

-gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che è pronuncia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi (art 128)

-il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio rispetto ai figli

-quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto a ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze (art 129 cc)

-obbligo di mantenimento per 3 anni

## Il matrimonio concordatario

Matrimonio religioso che, in base agli accordi tra Stato e chiesa cattolica, produce effetti non soltanto religiosi ma anche civili

- Concordato del 1929 tra l'Italia e la Santa sede. Si riconoscono «al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili (revisione nel 1984)
- Non si tratta soltanto di una forma di matrimonio diversa rispetto a quella disciplinata dall'art. 107 c.c., bensì di un matrimonio canonico
- **Modalità per il riconoscimento: pubblicazioni** (presso la chiesa parrocchiale e la casa comunale) + lettura articoli relativi i diritti e i doveri dei coniugi + **due originali** dell'atto di matrimonio redatti a cura del celebrante (in cui si possono inserire le dichiarazioni sul regime patrimoniale) + uno degli originali deve essere trasmesso, a cura del parroco, entro 5 gg dalla celebrazione **all'ufficiale dello stato civile per essere trascritto** nei registri dello stato civile
- Gli effetti civilistici retroagiscono al momento della celebrazione del matrimonio
- **La trascrizione ha carattere costitutivo ed efficacia retroattiva**

### Riconoscimento delle sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici

- Il giudice ecclesiastico deve essere competente a conoscere della causa
- Nel procedimento davanti al tribunale ecclesiastico deve essere assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi dell'ordinamento italiano.
- Devono ricorrere le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (in particolare, «contrarietà all'ordine pubblico»)

Possibile chiedere la nullità: la nullità può far venir meno il matrimonio civilistico se c'è una decisione della corte d'appello come riconoscimento dello stato italiano (come decisione straniera)

-> GIUDIZIO DI DELIBAZIONE

- Riserva mentale di escludere il bonum sacramenti o il bonum prolis
- Ostativo alla delibazione il fatto che i coniugi abbiano a lungo convissuto prima della proposizione della domanda di nullità (3 anni secondo alcune sentenze)

## DIRITTI E DOVERI PERSONALI DEI CONIUGI

**Art 29. Cost:** il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza giudica e morale dei coniugi

**Art 143 c.c. :** con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (eguaglianza sostanziale)

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco di **Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione**

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (contributo valutato egualmente), a **contribuire ai bisogni della famiglia**

-i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano a residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (art 144)

## COGNOME DELLA FAMIGLIA

- La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (Art. 143 bis c.c.)
- Regola tramandata ed evincibile da alcuni articoli del codice civile: cognome paterno per i figli

Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 286

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno

## DIRITTI E DOVERI PERSONALI DEI CONIUGI

- fedeltà (dovere personale, non previsto per unioni civili)
- assistenza morale e materiale
- collaborazione nell'interesse della famiglia (portare avanti la famiglia in senso nucleare)
- coabitazione (devono vivere insieme ma possono avere domicili diversi)

Art 45: I coniugi possono rivolgersi al giudice per trovare un accordo (Mai applicato)

## DIRITTI E DOVERI PERSONALI DEI CONIUGI

- Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi
- La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare
- Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147

Ma quali sono, in termini generali, gli effetti conseguenti alla violazione dei doveri personali dei coniugi?

- es. abbandono senza giusta causa->non più dovuto l'obbligo di assistenza morale e materiale
- un tempo il principale dovere endofamiliare in caso di violazione dei doveri era la separazione, o addebito delle conseguenze negative che ha causato il coniuge con il comportamento ma non era possibile ottenere il risarcimento del danno -> fino al 1999 quando la Cassazione afferma la violazione può dar vita anche a un obbligo risarcitorio nei confronti del coniuge danneggiato (soprattutto danno non patrimoniale)

## CRISI DELLA FAMIGLIA

-l'ordinamento italiano vuole garantire periodo tra separazione e divorzio

## SEPARAZIONE 151 c.c

**Presupposti: intollerabilità della prosecuzione della convivenza; grave pregiudizio all'educazione della prole**

- Addebito
- Separazione di fatto (se i coniugi non hanno accertato lo stato di separazione, non rileva nel nostro ordinamento)
- Riconciliazione- anche se di fatto, è considerata dal diritto, effetti giuridici del matrimonio ricominciano a esistere come 'non cessati' -
- Mantenimento (Entità si basa su diversi fattori)
- **Giudiziale** (quando vi è conflitto tra le parti su cause o conseguenze patrimoniali della separazione) vs. **consensuale** con omologa (accordo difronte al giudice)
- Negoziazione assistita (d.l. 12 settembre 2014, n. 132) (separazione attraverso acori contrattuale-> avvocati stipulano un contratto sostanzialmente analogo a quello della separazione consensuale, ma non ce intervento dal giudice)
- Le conseguenze derivate dalla separazione\ divorzio no può impedire alle parti di ricominciare vita nuova

- Inizialmente era servita per colpa

-SI PERDE: diritto al mantenimento , non legittimazione successoria

Assegno di mantenimento (Art. 156 c.c.)

- Il giudice stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri
- L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato
- Resta in ogni caso fermo l'obbligo agli alimenti (anche se spedizione addebitabile a chi non ha reddito)

->12 mesi per ottenere il divorzio

-> 6 mesi se le parti sono d'accordo

### **DIVORZIO L. N. 898\1970**

**Presupposti: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita (Art. 3):**

- Separazione personale coniug
- Condanna penale passata in giudicato (di particolare gravità
- Condanna penale per reati contro coniuge o figli
- Assoluzione per vizio di totale di mente per i reati per cui è previsto il divorzio
- Mancata consumazione matrimonio
- Rettificazione dell'attribuzione di sesso

### **Assegno divorzile**

-spetta solo al coniuge che non disponga di mezzi economici adeguati ad assicurare una condizione di autosufficienza economica

Casi che riguardavano famiglie hanno comportato restringimento dell'assegno.

-condizionato da previo riconoscimento in base a verifica giudiziale: 1) accertamento a riconoscimento dell'assegno divorzile (se uno dei coniugi non disponga dei mezzi economici adeguati per autosufficienza) , quantificazione alla luce determinati parametri

-non si fa più riferimento al tenore di vita in costanza di matrimonio

-adozione di un criterio composito

### **PROVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI**

Le stesse norme si applicano in tutti i casi di dissoluzione della coppia genitoriale. Il giudice deve avere di mira esclusivamente l'interesse materiale e morale della prole

- **Affidamento condiviso** -> scelte devono essere prese di comune accordo, entrambi i genitori hanno diritto, bigenitorialità. l. 54/2006; affidamento esclusivo è previsto soltanto se il rapporto con uno dei genitori è causa di pregiudizio per il figlio
- Collocamento: non disciplinato dal c.c.-> dove il figlio passa più tempo .
- **Responsabilità genitoriale (fatto di perdersi cura del minore)** esercitata da entrambi i genitori. Per le scelte meno importanti possono assumere singolarmente decisioni, ma non per l'istruzione, l'educazione e la salute.
- **Ascolto** del minore
- Contributo al **mantenimento**

**Disciplina della casa familiare** (Art. 337-sexies c.c.)

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli

- Il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà
- Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessa di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio
- Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643
- In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio  
Le stesse norme si applicano in tutti i casi di dissoluzione della coppia genitoriale

## IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

- Riforma del diritto di famiglia del 1975: equiparazione dei coniugi all'interno della famiglia
- **Regime legale:** comunione dei beni
  - Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia (Art. 143 c.c.)
  - I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (Art. 316-bis c.c.)
    - Se i genitori non dispongono delle sostanze per provvedere ai bisogni dei figli, concorrono gli ascendenti

Qualsiasi regime patrimoniale verrà scelto vi sarà costante dovere di contribuire e mantenere i figli (art 143, art 316)

-**COMUNIONE DEI BENI:** dal 1975 regime legale, se i coniugi non esprimono una diversa volontà si applicherà il regime della comunione legale. Potrebbe mettere in pericolo dei beni utili per rispondere ai bisogni della famiglia

-**COMUNIONE CONVENZIONALE:** deroga rispetto alla comunione dei beni (ampliare o ridurre entro determinati termini)

-**SEPARAZIONE DEI BENI:** non vi è comunione tra i coniugi, per atto pubblico o nell'atto di celebrazione del matrimonio

-> scelta fatta con ATTO PUBBLICO (notaio + testimoni) e viene data pubblicità nel registro dello stato civile

-può essere creato FONDO patrimoniale per rispondere ai bisogni della famiglia

-vietata la costituzione di beni in dote, vietato derogare ai diritti e ai doveri dell'art 160 c.c

-opponibilità ai terzi: **annotazione a margine dell'atto di matrimonio**

**COMUNIONE LEGALE** : ha per oggetto gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio. la disciplina del codice civile identifica i beni che 'cadono' in comunione (non tutti i beni, ma previste delle esclusioni), si occupa inoltre delle modalità dell'acquisto e del regime dell'amministrazione.

-garantisce parità tra i coniugi

-COMUNIONE IMMEDIATA: si ha l'acquisto in capo a entrambi i coniugi, ex-lege

-COMUNIONE DE RESIDUO: BENI cadono in comunione solo all'atto di scioglimento della comunione legale, viene fatto compiuto finale e si suddividono sostanze in maniera equa (ci sono i redditi)-> se un coniuge ha un reddito molto elevato

-BENI PERSONALI non cadono in comunione

**COMUNIONE IMMEDIATA:**

-ACQUISTI compiuti dai coniugi insieme o spiritatamente durante il matrimonio, eccetto beni personali

-AZIENDE gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio

-UTILI E INCREMENTI di aziende gestite da entrambi i coniugi ma appartenenti a uno solo anteriormente al matrimonio

### COMUNIONE DE RESIDUO

- Redditi personali dei coniugi
- Si considerano oggetto della comunione, ai soli fini della sua divisione, qualora non siano stati consumati in costanza di matrimonio (es. risparmi)
- Beni destinati all'esercizio di un'impresa costituita da uno solo dei coniugi e gestita da lui esclusivamente

### BENI PERSONALI

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

### Questioni controverse

- Trattamento dei crediti
- Acquisti a titolo originario:
- Usucapione
- Accessione (ove uno solo dei coniugi sia il proprietario del terreno su cui l'immobile viene costruito): la proprietà dell'immobile è del titolare del fondo

### Amministrazione dei beni comuni (Artt. 180–184 c.c.)

- L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi
  - Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi
  - Se un coniuge rifiuta il consenso o è impedito, è possibile rivolgersi al giudice per l'autorizzazione
- Gli atti compiuti da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro sono annullabili ai sensi dell'Art. 184 c.c. (differenza tra beni mobili e immobili)

### Obblighi gravanti sulla comunione (Art. 186 c.c.)

I beni della comunione rispondono:

- a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto
- b) di tutti i carichi dell'amministrazione
- c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia
- d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi

- I creditori particolari dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni della comunione se non in quanto i beni personali del loro debitore non siano capienti. Si applica la regola del 50% (Artt. 189 e 190 c.c.)

### Scioglimento della comunione (Art. 191 c.c.) La comunione si scioglie:

- per la morte di uno dei coniugi
  - per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
  - per la separazione personale (dal momento in cui il giudice autorizza a vivere separati)
  - per la separazione giudiziale dei beni
  - per mutamento convenzionale del regime patrimoniale
  - per il fallimento di uno dei coniugi
- > Effetto dello scioglimento: divisione

**COMUNIONE CONVENZIONALE:** i coniugi prevedono una disciplina diversa rispetto a quella della comunione legale, modificandone alcuni aspetti (art 210 c.c.)

- I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni, purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161
- I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale
- Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale

## SEPARAZIONE DEI BENI

Ciascun coniuge rimane esclusivo titolare dei beni di sua pertinenza e di ogni acquisto che abbia ad effettuare anche in costanza di matrimonio, con diritto ad amministrare il suo patrimonio senza ingerenze dell'altro coniuge

- Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha cessato di essere il regime legale
- Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario
- Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene
- I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi

## FONDO PATRIMONIALE

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia

- La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
- La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio Impiego e amministrazione
- La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione
- I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia
- L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale
- per sfuggire ai creditori personali coniuge istituiva il fondo (AZIONE REVOCATORIA)

Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia

- Alienazione dei beni del fondo di regola solo con il consenso di entrambi i coniugi. In presenza di figli, solo con autorizzazione del giudice in casi di necessità e utilità evidente (Art. 169 c.c.)
- Cessazione del fondo in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Norme speciali in caso di figli (Art. 170 c.c.)

## Esecuzione sui beni e sui frutti

L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della

## IMPRESA FAMILIARE

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni

acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento in proporzione a quantità e qualità del lavoro prestato

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su essi

si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per l'impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo

- Art. 230-ter c.c. diritti del convivente

## FILIAZIONE

### LO STATUS DI FIGLIO

- Riforma del diritto di famiglia del 1975: eliminazione status figli adulterini, ma si continua a distinguere tra figli legittimi e naturali

- Diversa disciplina dei diritti successori sotto il profilo dei rapporti di parentela
- Plurimi interventi della Corte costituzionale
- L. 10 dicembre 2012, n. 219 / D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: eliminazione distinzione, legge conosce un solo status
- Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (Art. 315 c.c.)

### Art. 30 Costituzione

- È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio c.c.
- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima
- La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità

### FIGLI NATI NEL MATRIMONIO

- Nonostante l'adozione dello status unico di figlio, sussistono delle differenze con riguardo alla costituzione del rapporto di filiazione

- Figlio di genitori coniugati

- Maternità: fatto noto

- Paternità attribuita in forza di due presunzioni, paternità e

concepimento in costanza di matrimonio (Artt. 231 e 232 c.c.)

### Prova della filiazione

- Atto di nascita (sulla base di una attestazione di nascita della struttura sanitaria)

- Possesso di stato (Se non è presente l'atto di nascita): tractatus (TRATTATO COME FIGLIO) e fama (considerato dagli altri come tale) e cognome del padre

-Reclamo dello stato di figlio (Art. 239 c.c.) in caso di supposizione di parto o di sostituzione di neonato / figlio iscritto come figlio di IGNOTI

### **Disconoscimento di paternità (Art. 243-bis c.c.)**

- L'azione può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo
- Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre
- La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità
- Azione trasmissibile

La disciplina sui termini di proposizione dell'azione è contenuta nell'art. 244 c.c.

- Prescrizione per madre e padre (per tutelare la stabilità all'interno della famiglia) di un anno
- Imprescrittibile per il figlio

-SENTENZA 2006 CORTE COST HA AMMESSO LIBERTÀ DI PROVA per poter disconoscere la paternità (attraverso prova ematica, del dna)

### **Contestazione dello stato di figlio (Art. 248 c.c.)**

In tutti i casi in cui non si esercita disconoscimento

- L'azione spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse
- Imprescrittibile
- Si agisce per ragioni diverse rispetto a quelle per le quali è esperibile l'azione di disconoscimento della paternità
- Ad esempio può essere contestata la maternità della madre
- Non sussistono limiti per i mezzi di prova utilizzabili

### **FIGLI NATI FUORI NEL MATRIMONIO**

#### **Il riconoscimento (Art. 250 c.c.)**

Atto da parte dei genitori

- Può essere effettuato dai genitori insieme o in due momenti separati
- Se fatto in tempi diversi, per figlio minore di 14 anni occorre il consenso dell'altro coniuge. In assenza procedimento davanti al giudice
- Il riconoscimento non produce effetti per l'altro genitore
- Impugnazione per difetto di veridicità (Art. 263 c.c.)

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo (Art. 254 c.c.)

- Actus legitimus (non può essere sottoposto a termini o condizioni) e irrevocabile
- Se la persona riconosciuta ha compiuto 14 anni occorre l'assenso

#### **DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ**

- Abolizione giudizio preventivo sull'ammissibilità (in passato obbligatorio)
- Prova della filiazione può essere data con ogni mezzo
- Può essere intentata dal figlio o dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale (se minore)
- Azione imprescrittibile per il figlio
- La sentenza che dichiara la paternità o la maternità produce gli stessi effetti del riconoscimento

Se i genitori non hanno provveduto al riconoscimento il figlio può promuovere un procedimento giudiziario per ottenere l'accertamento del rapporto di filiazione e la conseguente attribuzione di stato

## I FIGLI NATI DA GENITORI LEGATI TRA LORO DA RELAZIONE DI PARENTELA O AFFINITÀ

- Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice
- Fattispecie di reato, incesto (Art. 564 c.p.)
- In ogni caso diritto al mantenimento o agli alimenti (Art. 279 c.c.)
- Diritti successori ai sensi degli Artt. 580 e 594 c.c.

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso pregiudizio

## SUCCESSIONE

### PRINCIPI GENERALI

Fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici (anche passivi, come i debiti)

- Soggetti coinvolti (familiari, creditori, stato)
- Libertà testamentaria (limiti: la riserva)
- In assenza di testamento: successione legittima-lo stato stabilisce come l'eredità è devoluta (solo il 15 % avviene per testamento)

**(Art. 457 c.c.)** L'eredità si devolve per legge o per testamento

-Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte quella testamentaria, possibile che la testamentaria copra solo una parte del patrimonio

-Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari: la legge riconosce ad alcuni oggetti (coniuge e discendenti di primo grado) una quota di eredità per l'esigenza di tutela del nucleo familiare, la libertà testamentaria è limitata-> ai legittimari compete l'azione di riduzione

La successione riguarda il patrimonio, ossia l'insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, dei quali il defunto era titolare

### Eredità

- **A titolo universale:** la chiamata comprende complessivamente la situazione del soggetto venuto a mancare
- -prevede l'accettazione

### Legato

**A titolo particolare:** la chiamata concerne uno o più diritti o rapporti giuridici determinati  
Soggetto può rinunciare al legato, erede obbligato a soddisfare il legato

## Successione / Accessione nel possesso

Debiti ereditari e del legatario (Artt. 671, 752 e 756 c.c.): LIMITE massimo in favore del legatario, l'esposizione non potrà mai superare il valore della cosa legata, l'erede, salvo che abbia accettato con beneficio può essere chiamato a disporre di debiti superiori alla quota

-Hereditatis petitio (Art. 533 c.c.): erede che può agire per far valere la sua posizione, nei confronti di chiunque si trovi nel possesso dei beni. Azione imprescrittibile

-INSTITUTIO EX RE CERTA: il testatore ha attribuito un bene specifico come quota dell'eredità

## APERTURA DELLA SUCCESSIONE

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (Art. 456 c.c.)-fatto giuridico

Successione con elementi transnazionali:

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

**Art. 4: Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.**

## DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

Tipi di patto successorio: non i pro disporre della successione mediante contratto

- **Patto istitutivo:** accordo con il quale si assegnano, post mortem, tutti o parte dei diritti successorii a un altro contraente; con cui ci si vincola a testare in favore di un certo soggetto; con il quale ci si impegna a non fare testamento

- **Patto dispositivo:** cessione a un terzo dei diritti che potrebbero spettare da una successione prima della sua apertura;

- **Patto rinunciativo:** rinuncia a diritti successorii che probabilmente spetteranno

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi

Trova applicazione la disciplina della nullità dei contratti (Art. 1421 ss. c.c.), fatta salva l'applicazione dell'art. 590 c.c.

## GIACENZA DELL'EREDITÀ

L'eredità si acquista mediante accettazione. Nell'intervallo tra la morte dell'ereditando e l'accettazione del chiamato il patrimonio ereditario rimane senza un titolare attuale dei rapporti attivi e passivi che di esso fanno parte

Nomina curatore dell'eredità:

- Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità

- Il curatore procede all'inventario dell'eredità e conserva il patrimonio

- Provvede al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale

- Il curatore cessa dalle sue funzioni se l'eredità è stata accettata

## CAPACITÀ DI SUCCEDERE

- Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione
  - Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta
  - Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (c.d. nascituri non concepiti)
- Idoneità giuridica ad acquistare i diritti derivanti dalla successione (Art. 462 c.c.)  
In caso di incompatibilità morale: indegnità a succedere. La legge individua ipotesi tassative all'art. 463 c.c.  
Occorre una domanda della persona che viene alla successione in luogo dell'indegno

## RAPPRESENTAZIONE

- La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato (Art. 467 c.c.)
- Opera a favore dei discendenti dei figli e dei fratelli / sorelle del defunto
  - In caso di rappresentazione la divisione si fa per stirpi
  - Non opera in caso di sostituzione
- Sostituzione ordinaria: ammessa (Art. 688 c.c.)  
Sostituzione fedecommissaria: ammessa entro i limiti stabiliti dall'art. 692 c.c. (solo in favore di interdetti o minori infermi di mente)

## ACCRESCIMENTO

- La quota devoluta al chiamato, che non abbia potuto o voluto accettare, si devolve a favore degli altri beneficiari di una chiamata congiuntiva, con la conseguenza che la quota spettante a questi ultimi si accresce
- Chiamata congiuntiva (Art. 674 c.c.)
  - Non sussistono le condizioni per l'operare della rappresentazione
  - Non è stata disposta una sostituzione
  - Opera altresì nella successione legittima (Art. 522 c.c.)